

LA MADRE CHE FA DI TUTTO PER NEGARE IL DIRITTO DI VISITA AL PADRE É UNA BUONA MADRE?

SI PUÒ CHIEDERE NEI SUOI RIGUARDI UN PROVVEDIMENTO ABLATIVO DELLA POTESTÀ?

avv. Laura Landi

(Articolo per la Rivista di Diritto Minorile maggio 2009)

1. Favola moderna – 2. Affidamento condiviso – 3. Conflittualità – 4. Conseguenze della conflittualità – 5. Rimedi: alla negazione della bigenitorialità – 5.1 Mediazione – 5.2 Art. 709 ter c.p.c. – 5.3 Affidamento esclusivo – 5.4 Affidamento a terzi – 5.5 Decadenza di potestà

1. FAVOLA MODERNA - C'erano una volta Tizia e Caio che si innamorarono, si sposarono e misero al mondo Tizietta. Dopo un brevissimo periodo felice, le difficoltà della convivenza, la noia, e le "distrazioni" compromisero a tal punto il loro rapporto che tra Tizia e Caio l'amore si trasformò in odio: atti di aggressione, violenze, minacce, attività di denigrazione tra amici e parenti, denaro sottratto sui conti e difficoltà di tirare avanti... Si separarono con un prevedibile procedimento giudiziale. L'amore tra Tizia e Caio era ormai un ricordo - che sembrava quasi un sogno rispetto ad una realtà tanto diversa - per il male che reciprocamente si volevano. Però, Tizia, con la quale la bambina viveva, sfogliava le foto ricordo con la figlia raccontandole le cose belle ed i momenti trascorsi col suo papà, lo chiamava al telefono aprendo la telefonata con aggiornamenti sulle attività della figlia e poi gliela passava; chiamava Caio per informarlo di quando la bambina non andava a scuola, i problemi e le attività svolte. Caio andava a prendere la bimba a casa di Tizia ed addirittura qualche volta restava un po' lì a giocare con Tizietta. Qualche volta, si faceva più tardi del previsto nel pomeriggio che trascorrevano con Tizietta, chiamava Tizia ed insieme decidevano che la piccola restasse a dormire con il padre. Tizietta, neanche si accorgeva che i genitori erano separati, non avvertiva il rancore che c'era tra i genitori e viveva serena.

Questa è una favola moderna. Le Tiziette ed i Caietti che vivono nei procedimenti di separazione nella maggior parte dei casi sono bambini che non sanno cos'è avere identiche risposte dagli adulti mamma e papà. Sanno che mamma e papà, nel migliore dei casi, *non si possono vedere* e hanno cura di evitare ogni contatto. Sanno che il papà (solitamente ma può essere anche la madre, sia pure più raramente) non può andare a prenderlo "fuori orario"; che non può salire a casa che non può telefonare a casa, ma solo su un cellulare dedicato e quando telefona, nel migliore dei casi gli viene

passato direttamente il telefono, altre volte non si risponde proprio ed in alcuni casi il telefono è sempre spento. Sanno, però, che quello che non ottengono da uno, posso ottenerlo dall'altro, (specialmente se introducono dicendo "mamma/papà non vuole"); sanno che se mettono in cattiva luce l'altro genitore sentiranno più vicino e più complice quello a cui "riferiscono tutto"; sanno anche cosa devono dire per "essere più coccolati"; sanno che godono di "immunità" di figlio di separati che fa sì che nessuno dei due genitori possa più rimproverare altrimenti lo dicono all'altro che con il suo avvocato penserà di scrivere un bel ricorso ex art. 330 cc (che importa se falso... intanto si "scatenano" i Servizi Sociali e gli daranno un bel po' di fastidio!!!); sanno che quando stanno con uno o con l'altro devono prima affrontare la trafila delle domande di indagine "con chi sta tuo padre/madre; dove siete stati, chi c'era? cosa ha detto? cosa ha fatto?"; sanno che ogni tanto hanno la febbre anche quando non ce l'hanno perché mamma non vuole farli uscire con papà.

2. AFFIDAMENTO CONDIVISO - Se volessimo tracciare un identikit dei casi di separazione dei coniugi, potremmo dire che nella maggior parte sono caratterizzati da conflittualità, o per struttura caratteriale incompatibile dei separandi o per eventi che hanno fatto venire meno l'affetto e la stima reciproca. I figli, specie se in età pre-scolare, sono collocati presso la madre, in regime di affidamento condiviso.

Riguardo a questa tipologia di affidamento è ormai acclarato che non consiste in una divisione dei tempi di permanenza presso entrambi i genitori. In questo equivoco interpretativo del primo momento, è stato facile cadere in virtù del fatto che per "affidamento" (prima della L. 54/06) si intendeva "scelta del genitore" a cui attribuire l'esercizio della potestà [1] ed in conseguenza di ciò coincideva con il collocamento del bambino. Con le modifiche apportate all'art. 155 c.c. ove al terzo comma si dice "la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori", emerge la certezza incontrovertibile che in caso di affidamento ad entrambi i genitori - ma parrebbe, secondo alcuni[2]

¹ "...privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, in quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche (v. per tutte Cass. 1999 n. 6312; 1997 n. 10791) Cfr: Cass. 19.4.2002 n. 5714.

² Per tutti B. DE FILIPPIS *Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio* - Cedam 2006, 98. Di avviso diverso Trib. Catania 01.06.06 estensore F. DESTEFANO: "In particolare in ordine all'esercizio della potestà nelle due diverse ipotesi di affidamento va osservato quanto segue. Secondo una tesi che in effetti si fonda sul dato letterale della legge anche il coniuge non affidatario conserverebbe il pieno esercizio della potestà. L'art.155bis c.c. infatti non disciplina in alcun modo il contenuto dell'affidamento esclusivo e la norma non riproduce neanche la dizione del vecchio art. 155 c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà. Tuttavia un'interpretazione sistematica delle norme (confortata dal tenore dei lavori preparatori nei quali l'esclusivo viene relegato ad ipotesi residuale proprio dando per presupposta la perdita dell'esercizio della potestà) sembra far propendere (anche richiamandosi ad un generale principio di non contraddizione) nel senso opposto e quindi nel senso di intendere la locuzione di cui all'art.155 c.c. terzo comma ("la potestà genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori") riferita solo all'affidamento condiviso (fermo restando che il non affidatario conserva la titolarità della potestà, con quel che ne consegue come nel regime ante riforma). Altrimenti si dovrebbe ritenere che il coniuge affidatario ha (forse) solo la cura ed educazione esclusiva del minore ma non il potere (esclusivo) di assumere le conseguente decisioni (a meno che non gli si intendano automaticamente affidate come esercizio separato di potestà, ma con la difficoltà di individuarne l'esatta portata) e deve pur sempre subire le interferenze dell'altro genitore - in

sempre - l'esercizio della potestà è comune. Di qui è venuto naturale pensare che ciò significasse che la collocazione seguisse il concetto di esercizio di potestà quasi a voler dire "per esercitare devo averlo a portata di mano" e dunque che il bambino permanesse "in pari quantità di tempo" con entrambi. Ma non c'è bisogno di scomodare giurisprudenza ^[3] o esperti per renderci conto che questo andrebbe tutto, ed esclusivamente, a discapito del figlio unico soggetto "incolpevole" della separazione.

La legge dell'8 febbraio 2006 n. 54 - che per portata si propone come una sorta di "Statuto del minore nella separazione" - con un ritardo di quindici anni ^[4] giunge, a proclamare il diritto per eccellenza del minore: la bigenitorialità ^[5]

Questa icona legislativa sottolinea la necessità, per il minore, di mantenere i rapporti con entrambi i genitori anche oltre la separazione degli stessi,^[6] e coincide con una complessiva valorizzazione dei diritti del minore ^[7]

La formula dell'affidamento condiviso si rileva quanto mai efficace per attuare il principio della bigenitorialità ^[8] perché promuove un nuovo concetto di potestà, ormai scevra dai retaggi storici di diritto soggettivo sul minore^[9], sostituito da una nuova nozione di potestà esclusivamente coincidente con l'idea di responsabilità genitoriale^[10] Alla luce del nuovo assetto normativo il

quanto conserva anch'egli l'esercizio della potestà-: e ciò in contraddizione col fatto che proprio la ragione giustificatrice di quell'affidamento monogenitoriale è stata la conclamata e motivata contrarietà agli interessi del minore di una soluzione di questo tipo."

³ Corte d'Appello di Bologna 17.05.06 in *famigliaeminori.it* "L'affidamento condiviso, peraltro, comporta una comune responsabilità della coppia genitoriale che non necessariamente si esplica nella forma, adottata nel provvedimento presidenziale, dell'affidamento alternato. La convivenza dei figli con i genitori a settimane alterne può in effetti comportare problemi anche pratici tali da rendere la modalità non rispondente all'interesse dei figli; nel caso in specie però non vi sono particolari controindicazioni perché si trattava di ragazzi abbastanza grandi (nati uno nel 1990 e l'altro nel 1992)..."

⁴ Sulla legge che ha reso esecutiva in Italia la convenzione di New York: L. 27.05.1991 n. 176

⁵ Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.

⁶ Come già rivendicato a chiare lettere nell'art 24, co. 3 della Carta di Nizza proclamata il 7.12.2000 "Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse

⁷ Nella stessa L. 54/06 si introduce l'obbligo di sentire il minore nella procedura di separazione – principio già presente nella Convenzione di New York e poi ribadito anche dalla Convenzione di Strasburgo e dal Regolamento 2201/03.

⁸ Il diritto del minore alla bigenitorialità, come emerge dal nuovo testo degli artt. 155 e ss. c.c., è un vero e proprio diritto del bambino, da tutelare e garantire come tale, anche d'ufficio. Il mutamento voluttuario di residenza (nel caso di specie, prospettato dalla madre) pregiudicherebbe tale diritto, e può dunque essere interdetto dal giudice, nell'esercizio della facoltà – espressamente assentita dall'art. 155 c.c. - di adottare qualsivoglia provvedimento diretto a "realizzare la finalità indicata dal primo comma". Cfr.: Trib Rimini 21 ottobre 2006 in *Fam e Dir.* 2007, 5, 481.

⁹ La cui evoluzione storica si coglie già nella riforma del diritto di famiglia con la L. 151/75 (ove si è abbandonato il termine di *patria* per sostituirlo con *genitoriale*) e poi anche nella sent. C. Cost. 6.10.1988 n. 957 "dal più antico concetto di "patria potestà", intesa come espressione di un diritto soggettivo del pater familias, la nozione si è andata sempre più spostando verso quella di "potere" in senso stretto: vale a dire di potestà preposta alla tutela di un interesse alieno, che è poi quello del minore. Ciò comporta che, da una parte, si siano accresciuti i limiti al potere discrezionale dei genitori e, dall'altra, che questo si vada progressivamente riducendo in rapporto al progressivo accrescersi dell'autonomia e del peso della volontà minorile."

¹⁰ Vedi reg europeo 2201/03 che evidenzia l'occasione mancata del legislatore per adeguare anche la terminologia al più corretto significato di responsabilità genitoriale.

minore viene affidato ad entrambi i genitori pur collocato esclusivamente presso uno solo. Questo comporta che nell'ipotesi di giusta collaborazione tra coniugi non debba essere regolamentato il tempo di permanenza presso ciascun genitore in modo che a seconda dell'esigenza dei genitori, e soprattutto del minore, si possano di volta in volta trovare gli spazi ed i tempi adatti per coltivare il rapporto genitore-figlio. In sostanza, pur preservando la privacy dell'ex coniuge/convivente, si dovrebbe fare in modo che la duttilità esistente prima della separazione sopravviva nel nuovo assetto familiare.

In costanza di matrimonio/convivenza, se un padre vuole portare con sé il figlio a vedere la partita, al parco, a cinema o in qualsiasi altro posto, non deve certo chiedere l'autorizzazione alla moglie (né tantomeno al giudice o ai servizi sociali) o calcolare che già l'ha fatto la settimana scorsa, per cui attendere quindici giorni per uscire nuovamente col figlio. E se fa tardi sull'orario di rientro (magari perché ha incontrato degli amici o perché ha cambiato programma ed ha deciso di passare al centro commerciale col bambino) si limita solo ad avvisare affinché la madre non stia in pensiero. Al ritorno a casa la madre (solitamente) se il figlio è piccolo, si occupa di accudirlo e metterlo a letto.

Perché mai, dopo la separazione, il papà diventa "l'uomo nero", gli orari diventano all'improvviso termini perentori come i rintocchi a mezzanotte di Cenerentola, i giorni "di visita" convenzioni inderogabili, per accudire il bambino e metterlo a letto è necessario che questi rientri a casa prima del tramonto, il padre diventa un altro bambino a cui imporre regole di buona educazione con tanto di decalogo su ciò che si può e ciò che non si può, secondo quello che "ha detto il giudice"???

Non si intende qui criminalizzare la categoria delle madri. Infatti quando la situazione, sia pure più raramente, è a parti inverse - e cioè il bambino è collocato presso il padre - si verifica la stessa identica cosa, anzi con maggiore crudeltà (infatti negare alla madre il naturale ruolo materno è la mortificazione più efficace che si possa infliggere ad una donna). Si tende a descrivere il fenomeno in questi termini perché, come detto innanzi, spesso le madri finiscono, nei fatti, per "detenere" il potere di esercizio della potestà ma anche soprattutto "l'esercizio dei sentimenti" del figlio.

Quello che dovrebbe essere è quello che nella maggior parte dei casi non è, e fa la differenza tra ciò che è interesse del minore e ciò che è interesse (*rectius*: egoismo) dei singoli genitori.

Bisognerebbe chiedersi allora cosa significa esercizio comune della potestà che continua a persistere, in costanza di affidamento condiviso, anche dopo la separazione. Se l'esercizio della potestà implica il poter svolgere tutte quelle attività, innanzi indicate a titolo di esempio, con il proprio figlio quando si vive sotto lo stesso tetto, ugualmente dovrà avvenire dopo^[1]. Perché un

¹¹ "...alla disgregazione familiare non deve conseguire logicamente la perdita di uno dei genitori, ma al contrario entrambi i coniugi devono continuare ad impegnarsi stabilmente nella crescita del figlio, proprio perché diventando ex

bambino, che prima poteva godere della naturalezza dei rapporti, del momento ludico che spesso non è prevedibile - e che forse proprio per questo maggiormente spontaneo ed efficace sotto il profilo della crescita - dopo che perde la convivenza con uno dei genitori perde inevitabilmente anche tutti i vantaggi della relazione affettiva? All'improvviso le sue esigenze emotive vengono compresse e disciplinate ma solo come riflesso della necessità di reprimere e "disciplinare" quelle dell'ex coniuge/convivente. Le relazioni affettive primarie del figlio diventano un'appendice di quelle dei suoi genitori.

In effetti non può addossarsi tutta la responsabilità di ciò al magistrato che - talvolta per indolenza, per prevenire ulteriori istanze dei coniugi che non trovano un'intesa - preferisce inquadrare un affidamento condiviso come "un vecchio affidamento esclusivo" impartendo tempi *di visita* "a suon" di giorni e orari. Molto più spesso invece, il giudice è sollecitato in tal senso proprio dalle parti che richiedono delle indicazioni per poter "mettere ordine" nella propria vita ed evitare che l'"ex" usi il figlio come pretesto per essere ancora immanente nella vita del coniuge e magari anche riuscire a controllarlo. Come felicemente è stato detto^[12] la disciplina dell'affidamento condiviso è un vestito che va cucito su misura. Purtroppo - tanto per proseguire nel paragone - per la fretta di chi deve cucirlo e per l'ansia di chi vuole acquistarlo troppo spesso si preferisce un "vestito taglia unica, confezionato su scala industriale".

3. CONFLITTUALITÀ – Purtroppo la maggior parte delle separazioni contiene nelle sue pieghe sacche di conflittualità che non si attenuano neppure dopo l'allontanamento dei coniugi e l'eliminazione della loro convivenza, anzi per certi versi si accentuano. Infatti è senza dubbio più gestibile la conflittualità nell'ambito della famiglia che nella fase post-famiglia. Gli stessi motivi di contrasto che trovano in qualche modo soluzione (sia pure con superficiale intesa) nel contesto di quotidianità familiare successivamente diventano una esasperata fonte di incomprensioni con "effetto domino". Nei casi di affidamento congiunto^[13] la giurisprudenza attribuiva valore alla conflittualità, regolandosi per l'esclusione, solitamente^[14], dell'affidamento ad entrambi i genitori, quando tra questi non vi fosse stato accordo^[15]. Ai fini dell'applicazione dell'affidamento condiviso, invece,

coniugi non si diventa conseguenzialmente ex genitori, ma anzi persistono (se non addirittura aumentano) "obblighi permanenti ed inderogabili verso i figli, obblighi che non ammettono pause o disimpegni" Trib. Varese, 11 luglio 2005 in *Giur. merito* 2006, 1, 110

¹² DE FILIPPIS *op.cit.*

¹³ Attualmente previsto disciplinato all'art. 6 co. 2 L. 1.12.1970 n. 898 ma introdotto dalla legge di modifica L. 6.3.1987 all'art. 11

¹⁴ non mancano infatti casi in cui proprio al fine di responsabilizzare i genitori il giudice si orientava per l'affidamento congiunto anche in presenza di conflittualità. Cfr.: Trib. Napoli 18 gennaio 2005 in *Corriere del merito* 2005, 265; oppure si sottolinea che nell'interesse del minore la mancanza di accordo sulla scelta della tipologia dell'affidamento è irrilevante Cfr.: Trib. Brindisi, 11 gennaio 2001 in *Giur. Merito* 2001, 327.

¹⁵ Cfr.: Appello Venezia 24 maggio 2004 in *Giur. Merito* 2005,1, 64. In altra occasione la Corte di legittimità ha sottolineato che la scelta nella tipologia fosse rimessa comunque alla discrezionalità del giudice Cfr.: Cass. civ. 20 gennaio 2006, n. 1202 in *Foro it.* 2006, 5, 1406.

secondo un orientamento quasi uniforme, non è rilevante la sussistenza della conflittualità tra i genitori. La Suprema Corte^[16] ha voluto consacrare questo principio affermando che: *“l’affidamento condiviso (...) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola; (...) non può ragionevolmente ritenersi precluso, di per sé dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti un’applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. Occorre viceversa, perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, che risulti nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”*. Anche la giurisprudenza di merito, però, si era quasi conformemente orientata in tal senso^[17] e non manca chi proprio nell’affidamento condiviso vede lo strumento per ridurre la conflittualità che nascerebbe da discriminazioni e tempi diversi nella “disponibilità del figlio”^[18]

4. ANALISI DELLA CONFLITTUALITÀ - Possiamo affermare con ragionevole certezza che l’affidamento condiviso è disposto quasi regolarmente^[19] nelle separazioni giudiziali, ma questo non può esimere il giudicante dal verificare i pro ed i contro di tale affidamento in costanza di accesa conflittualità. Infatti emerge dalla giurisprudenza che decide l’affidamento esclusivo che non è di per sé la conflittualità tra coniugi - costante prevedibile e strutturale delle separazioni giudiziali - a far escludere l’affidamento condiviso ma la sua valutazione e l’aspetto effettuale di questa con particolare riguardo alle ripercussioni della stessa sulla sfera educativa del minore (*rectius*: interesse del minore).

Si può trarre insegnamento da alcuni casi giurisprudenziali che hanno valutato attentamente la conflittualità e le sue conseguenze e si sono conclusi con un affidamento esclusivo per vari motivi. Particolarmente interessante è notare l’evoluzione del principio di “salvaguardia della responsabilità genitoriale condivisa” nella crescita del figlio a prescindere dalle incomprensioni esclusivamente connesse e derivanti della relazione personale dei genitori. Poco prima dell’emanazione della L. 54/06 la giurisprudenza che optava per una trasformazione più restrittiva di regime di affidamento (dal congiunto all’esclusivo) non motivava in senso negativo (e cioè perché escludesse la possibilità dell’affidamento ad entrambi) ma solo in senso positivo^[20] (perché preferire l’affidamento

¹⁶ Cass. civ. 19 giugno 2008 n. 16593

¹⁷ Trib. Palermo 23 novembre 2007 – Juris Data – Redazione Giuffrè; Trib. Modena 22 novembre 2007 in *Giurisprudenza locale*, Modena 2008; Trib. Messina 5 aprile 2007; Trib. Min. Milano 20 giugno 2006 in *Giustizia a Milano* 2006, 7, 50; Trib. Genova 20 giugno 2006 in *Corriere del Merito* 2006, 10, 1119; Trib. Catania 1 giugno 2006 in *Giur. Merito* 2006, 11, 2412.

¹⁸ Cfr. Trib. Firenze 27 settembre 2006 in *Dir. fam.* 2007,4,1706

¹⁹ Con le dovute eccezioni per i casi in cui è preferito l’affidamento esclusivo al condiviso in caso di accesa conflittualità, proprio nell’interesse del minore Cfr. Appello Napoli 11 aprile 2007 in *Corriere Giuridico* 2007, 6, 701.

²⁰ “...Nel caso in esame la Corte Territoriale, nello stabilire - in riforma della sentenza di primo grado, che aveva disposto l’affidamento congiunto, ma con domiciliazione presso la madre - l’affidamento esclusivo, ha considerato,

esclusivo) a differenza di come è attualmente dovuto^[21]. Successivamente si è fatto richiamo a situazioni di violenza che “travalicano i limiti dell’ordinaria conflittualità tra i coniugi separandi^[22]; alla negazione radicale, quanto ingiustificata, delle altrui capacità genitoriali^[23]; alla necessità del recupero del rapporto tra padre e figlio^[24]; a fini sanzionatori dopo aver tentato altri strumenti giuridici “persuasivi”^[25].

5. RIMEDI ALLA NEGAZIONE DELLA BIGENITORIALITÀ. Quando uno dei due genitori ha assunto atteggiamenti di conflittualità tali da negare l’altrui ruolo genitoriale, la giurisprudenza non ha disdegnato di ricorrere anche all’uso dell’affidamento esclusivo - come nell’ipotesi citata nella sentenza del Tribunale di Napoli del 28 giugno 2006. Pur tuttavia quando il diritto per eccellenza del minore (ad avere rapporti con entrambi i genitori) è negato esiste una serie di rimedi a cui ricorrere e da esperire in via graduale.

5.1. MEDIAZIONE ^[26] Lo strumento cui si dovrebbe ricorrere in primis è la mediazione familiare. Un procedimento solo apparentemente invasivo da avviarsi fuori dalle aule dei tribunali e che con queste non dovrebbe interferire se non per l’esito positivo. Infatti per quanto ancora non sia disciplinata, la mediazione ha sue regole, in primis la necessaria volontà delle parti. Tale terapia, sul

nella situazione di forte conflittualità tra i coniugi: (a) che la madre, con la quale la figlia V. conviveva sin dall’epoca dei provvedimenti presidenziali, risalenti al maggio 1997, aveva provveduto adeguatamente alle esigenze materiali e morali della minore, e che questa situazione era sicuramente confacente allo sviluppo della sua personalità; (b) che le modalità di frequentazione come determinate dal Giudice di primo grado consentivano di valorizzare in modo adeguato la figura paterna. Avendo la Corte Territoriale tenuto presenti, come parametro di riferimento, proprio gli interessi della minore, la valutazione riferita al caso concreto da essa compiuta, essendo sorretta da congrua motivazione immune da vizi logici, non è censurabile in questa sede, i profili prospettati dal ricorrente non ponendo in luce carenze di motivazione idonee a legittimare il sindacato di legittimità, ma risolvendosi in un difforme apprezzamento dai fatti rispetto a quello contenuto nella sentenza impugnata (cfr., in fattispecie analoga, Cass., Sez. 1^a, 4 novembre 1997, n. 10791).” Cfr.: Cass. 20.01.06 n. 1202.

²¹ Cass. 18.06.08 n. 16593 in *Giust. civ. Mass.* 2008, 6; Trib. Modena 17.09.08 Juris data 2009 – Redazione Giuffrè; Trib. Min. L’Aquila, 23.02.07 in *Dir. famiglia* 2007, 3, 1233; Appello Roma 18.04.07 in *Dir. Eccl.* 2006, 3-4, 133.

²² Tribunale Catania, sez. I, 18 maggio 2006 in Juris data 2009 Redazione Giuffrè.

²³ Tribunale Napoli, sez. I, 28 giugno 2006 in *Foro it.* 2007, 1 138, sentenza (confermata in Appello l’11.04.07) dalla quale si è giunti alla famosa sent. cit. della Cass. 16593/08) dalla quale si parte dall’assunto che non è la presenza di conflittualità ad escludere l’affidamento ad entrambi i genitori .

²⁴ Tribunale Palermo, sez. I, 23 novembre 2007 in Juris data - Redazione Giuffrè 2008.

²⁵ “...è stata tentata ogni possibile soluzione alternativa; sono accertate ripetute violazioni, e sono già state irrogate sanzioni; è accertata una situazione di rischio attuale per la prole. Nella descritta situazione, ricorrono le condizioni per una modifica del regime di affidamento. Occorre prendere atto del fatto che il regime viene violato e funziona male perché i genitori non sono in grado di farlo funzionare e, in particolare, il padre non è in grado di rispettare le regole poste dall’autorità giudiziaria; occorre, dunque, modificare la statuizione provvisoria, piuttosto che irrogare sanzioni. D’altra parte la stessa modifica delle condizioni può assumere un significato sanzionatorio, ed anzi può risultare il provvedimento più efficace e idoneo non soltanto per prevenire, ma anche per sanzionare altre inadempienze e violazioni, consentendo alle parti di riflettere sulle conseguenze dei propri comportamenti nel rapporto con la prole, e incrementando il senso di responsabilità che deve accompagnarsi all’esercizio dei doveri genitoriali.” Cfr.: Tribunale Modena, 17 settembre 2008 in Juris data - Redazione Giuffrè 2008.

²⁶ Art. 155 sexies c.c. *Poteri del giudice e ascolto del minore.* [I]. Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. [II]. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

piano giuridico^[27] e anche, e soprattutto, su quello terapeutico, se imposta, non sortirebbe gli effetti desiderati. Eppure spesso è invocata proprio dal genitore che si vede nell'impossibilità di far ragionare l'altro e necessita di un soggetto estraneo alla lite, che però non sia così lontano e formale come il giudice.

Il paradosso è che talvolta proprio nei casi in cui ce ne sarebbe più bisogno questa non può essere praticata per l'ostinazione di un soggetto che non è disposto a relazionarsi con nessuno, tanto più con un mediatore. Ma, sebbene la legge non la imponga, il giudice - a parere di chi scrive - potrebbe trovare strumenti "persuasivi", giustificati dall'interesse del minore. Infatti prima ancora di ricorrere all'uso dei mezzi forniti dall'art. 709 ter c.p.c. il giudicante potrebbe rappresentare alle parti che intraprendere "volontariamente" un percorso di mediazione potrebbe sospendere un procedimento che si potrebbe concludere con l'applicazione di misure sanzionatorie per il genitore che "produce conflittualità". La non estrema "limpidezza giuridica" è palese, ma l'interesse del minore giustifica anche queste "scorciatoie".

5.2. ART. 709 TER C.P.C. Fallita la possibilità di una proficua mediazione, il primo ed il più duttile strumento giuridico è certamente l'art. 709 ter c.p.c.^[28] introdotto dalla Legge 54/06. Il primo comma inquadra immediatamente la finalità di detto articolo: "per la soluzione delle controversie tra genitori insorte in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento" (non dunque per altre finalità^[29]). Il giudice convoca le parti ed esamina le

²⁷ "...la "prescrizione" di rivolgersi ad un professionista non sia consentita dall'ultima alinea dell'art. 155, 2° comma, c.c. ovvero dal primo alinea del 2° comma dell'art. 709 ter c.p.c., ma può essere disposta ai sensi dell'art. 333 c.c. dal Tribunale per i Minorenni (come è, del resto, sostanzialmente già stato fatto). Alla luce della riforma effettuata con legge 54/2006 deve ritenersi, infatti, ancor più chiaro che gli unici provvedimenti consentiti al giudice della separazione sono l'invito o l'ammonimento comunque finalizzati all'emissione dei provvedimenti di cui all'art. 709 ter, 2° comma, c.p.c., mentre ogni limitazione, anche parziale (come nel caso delle prescrizioni), della potestà è riservata al Tribunale per i Minorenni. Persistendo la situazione di conflittualità che sin dalla prima ordinanza aveva portato questo giudicante ad invitare le parti a recarsi presso un centro di mediazione, il predetto invito va comunque confermato; Cfr.: Trib. Palermo 2 novembre 2007 in *Juris data* - Redazione Giuffrè 2008.

²⁸ *Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*. [I]. Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. [II]. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. [III]. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

²⁹ Per es. quelle di carattere economico (essendo all'uopo dedicate altre soluzioni suggerite dalla stessa L. 54/06 all'at. 3 sotto il titolo *Disposizioni penali* si dice "In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898" equivoco in cui spesso si cade (V. Tribunale Padova 3 ottobre 2008 in *Juris data* Redazione Giuffrè 2008 - "...l'art. 709 ter c.p.c. comprende due procedimenti che possono interferire (o sovrapporsi), ma che sono in realtà profondamente diversi: il primo relativo alla "soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento" (...) il secondo attinente a "gravi inadempienze o (ad) atti che comunque rechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento")

“inadempienze” eccepite dalle parti; in caso emerga che gli atti compiuti “arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento” il giudice “può modificare i provvedimenti in vigore” ed impartire delle sanzioni (o anche impartire solo sanzioni senza modificare i provvedimenti) a partire dall’ammonimento per arrivare a delle sanzioni amministrative, senza escludere un risarcimento al figlio e/o all’altro genitore.

Esemplare la condanna della Corte d’Appello fiorentina alla madre che ha ostacolato la fruizione del rapporto padre-figlio^[30], ma allo stesso modo l’art 709 ter c.p.c. è applicabile per richiamare il genitore ai propri doveri di partecipazione alla vita del figlio non disertando i tempi di frequentazione previsti ^[31].

5.3. AFFIDAMENTO ESCLUSIVO Dopo aver esperito inutilmente ammonimenti e sanzioni, l’altra possibilità che il giudicante ha per ottenere il rispetto del diritto inviolabile del figlio - a godere dell’affettività genitoriale sia del padre che della madre con frequenza e coinvolgimento nelle scelte educative dello stesso - è la trasformazione del regime di affidamento da condiviso in esclusivo a danno del genitore inadempiente agli impegni assunti. Nella pratica è più un cambiamento simbolico che realmente consistente in un mutamento^[32] ma l’effetto è incisivo assumendo una

³⁰ “La Corte ... ritenuto il danno, subito dal minore per la privazione della frequentazione paterna, può essere liquidato in euro 650,00 (...) Condanna T. M. a risarcire al figlio C. T. il danno di euro 650,00, tramite deposito in conto corrente postale, con vincolo pupillare in favore di C. T., di analoga somma; 2) condanna T. M. al pagamento, in favore di I. T., della somma di euro 350,00, a titolo di risarcimento del danno da questi subito; 3) Ammonisce T. M. ad ottemperare al provvedimento del Tribunale di Firenze che regola la frequentazione tra padre e figlio.” Cfr.: Corte appello Firenze, sez. fer., 29 agosto 2007 in *Fam. Pers. Succ.* Cedam 2008, 4, 370.

Così nell’ordinanza del Trib. Roma del 12 luglio 2006 in *Fam. Pers. Succ.*, 2008, 4, 373 dove “... il grave e reiterato inadempimento da parte della madre alle disposizioni relative alle modalità dell’affidamento del minore può comportare a norma dell’art. 709 ter, n. 4, c.p.c. l’applicazione da parte del giudice istruttore di una sanzione pecuniaria per la violazione già commessa e di altra sanzione pecuniaria commisurata al numero di giorni di ritardo nell’adempimento (nella specie, il giudice istruttore ha condannato la madre a pagare alla Cassa delle Ammende la sanzione amministrativa di euro 500,00 per il reiterato inadempimento alle disposizioni concernenti il regime di affidamento del minore e la sua domiciliazione presso i genitori ed inoltre a pagare la ulteriore sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del minore al padre, sino ad un massimo di euro 4.500,00).”

³¹ “Va condannato al pagamento di una somma di denaro in favore dei figli ex art. 709 ter 2° co., cpc il padre che, per ragioni legate al conflitto col coniuge e i suoceri, non adempie agli accordi relativi al periodo estivo, concede in locazione a terzi la casa in villeggiatura e non tiene con sé neppure in altro luogo i minori nel periodo programmato per le vacanze (nella specie, il giudice istruttore ha determinato la somma da pagare in euro 17.000,00 sulla base del reddito netto ricavato dal padre con la locazione a terzi della casa di villeggiatura nel mese di agosto.” Trib. Roma 4-5 giugno 2007 in *Fam. Pers. Succ.* Cedam 2008, 8-9, 760.

³² “...Ritenuto che allo stato e fatto salvo quanto emergerà dalla necessaria istruttoria da espletarsi in forma consulenziale sul punto, nonché dalla naturale evoluzione dei rapporti fra coniugi separandi - non è ipotizzabile che i genitori possano condividere alcunché e che, pertanto, non è possibile disporre un regime di affidamento ad entrambi, seppur con la necessaria cautela del regime sussidiario in caso di disaccordo. In particolare, questo giudicante ritiene che l’affidamento esclusivo al padre sia opportuno per evitare che la madre possa nuovamente privare il padre di contatti con la figlia, foss’anche per il periodo necessario all’instaurazione di un procedimento ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., essendosi fino ad ora dimostrato che la madre non è persona in grado di tutelare il rapporto con l’altro genitore (si veda, al riguardo, anche la prescrizione emessa ai sensi dell’art. 333 c.c. dal Tribunale per i Minorenni). D’altra parte, in ragione della valenza più simbolica che sostanziale del regime di affidamento alla luce del disposto di cui all’art. 155, 3° comma, c.c. (se letto, come ha fatto sino ad ora la Sezione, come previsione applicabile tanto al regime di affidamento ad entrambi i genitori, quanto al regime di affidamento esclusivo), non vi sono ragioni per limitare i tempi di permanenza della minore con la madre, che anzi, per via del suo attuale stato di disoccupazione, possono

sottolineatura sociale ed ufficiale di incapacità genitoriale (da sempre riconosciuta come sfera assolutamente privata).

3.4. AFFIDAMENTO A TERZI. La conflittualità va analizzata - non "liquidata" con superficialità o, peggio, ignorata - e dall'esame di questa deve discendere la valutazione della capacità genitoriale: la capacità di anteporre l'interesse del figlio ai rancori che impediscono il relazionarsi con l'altro genitore. L'indispensabile rapporto genitoriale, non coniugale, fa sì che si possa creare quel "ponte educativo" che permette al minore di spostarsi con serenità e facilità tra entrambi i poli affettivi.

Quando questa relazione genitoriale non si instaura è da addebitarsi ad uno o ad entrambi e se nel primo caso si può optare come detto innanzi, per un affidamento esclusivo, nel secondo è il caso di ricorrere ad un affidamento a terzi sia pure con collocazione presso i genitori. Questo auspicabilmente in via provvisoria. Decisive sono le indicazioni delle consulenze psicologiche^[33] nella scelta del giudicante per un affidamento a terzi. All'affidamento ai Servizi Sociali^[34], che comporta l'esercizio della potestà in capo a costoro, con collocamento presso uno dei genitori, può

essere anche maggiori di quelli che la stessa trascorre con il padre; (...) così definitivamente provvede sul ricorso presentato da F. G. in data 10.10.07: 1. affida F. M. al padre e dispone che la madre possa incontrare e tenere con sé la figlia: ..." Trib. Palermo 2 novembre 2007 in *Juris* data - Redazione Giuffrè 2008.

³³ *In particolare, i giudici di appello, dopo avere meticolosamente indicato una pluralità di argomentazioni sviluppate nelle consulenze tecniche d'ufficio, danno altresì atto della circostanza che, nel corso del giudizio, il minore si è trasferito stabilmente presso il padre e, dopo avere sintetizzato le risposte da questi date in sede di audizione, nonché la missiva pure da lui spedita, soltanto all'esito di questo complesso esame sottolineano, tra l'altro, che il suo comportamento appare "in ogni caso preoccupante, nel senso che il ragazzo fatica a fronteggiare le problematiche derivanti dal pesante conflitto esistente tra i genitori, in cui è gravemente coinvolto e dà segni in equivoci di disagio profondo". Essi espongono meticolosamente le argomentazioni che confortano la conclusione in ordine all'esistenza di "una situazione tanto conflittuale e diffusa"; attraverso una meticolosa analisi delle risultanze processuali esplicitano, quindi, le ragioni che li hanno indotti a ritenere che "non è al momento opportuno e proficuo" per "la serena evoluzione" del minore l'affidamento esclusivo del ragazzo ad uno dei genitori. Cfr.: Cass. civ. 8 maggio 2003, n. 6970 in *Giur. it.* 2004, 2078*

Oppure: *"...osservò la Corte di merito che la c.t.u. disposta in sede di giudizio di appello, a modifica delle precedenti conclusioni rese dallo stesso consulente, aveva fatto emergere la opportunità di separare i due fratelli, con collocazione di Ma. presso la madre e di M. presso il padre, ed attribuzione al Comune dell'affidamento di entrambi. Il consulente tecnico di ufficio aveva rilevato, dopo aver sentito nuovamente i genitori e i ragazzi, che questi ultimi mostravano segni di sofferenza, determinata dalla incapacità dei genitori di avviare un pur minimo dialogo tra loro, e dalla tendenza degli stessi ad utilizzare, più o meno inconsciamente, i figli quale strumento di offesa e di rivendicazione."* Cfr.: Cass. civ. 28 maggio 2008, n. 14042.

³⁴ *"In proposito è opportuno ricordare che l'affidamento condiviso disposto in sede presidenziale con residenza privilegiata presso la madre delle minori di entrambe le bambine – due gemelline oggi di quattro anni – è apparso da subito impraticabile nell'interesse delle minori stesse, a fronte di una situazione, caratterizzata, da un lato, dalla tendenza della madre ad una protezione ossessiva delle bambine, giustificata, a suo dire, da pregressi comportamenti violenti del marito, che avrebbero avuto però come destinataria soltanto la C., dall'altro, dall'oggettiva situazione di pressoché completa estraneità della figura paterna al vissuto delle bambine. (...) ella ha consentito solo sporadicamente agli incontri delle bambine con il padre, senza lasciargli alcun margine di autonomia. Tali elementi di fatto, unitamente a gravi carenze riscontrate nella personalità della C. (in particolare le forti lacune nella formazione di base, come il riconosciuto mancato completamento dell'istruzione elementare, hanno probabilmente reso vulnerabile la resistente a suggestioni di maghi, come denunciato dal coniuge, o comunque di persone in grado d'indirizzarne fortemente le determinazioni) hanno quindi indotto il G.I. con ordinanza del 17.7.2007 a disporre l'affidamento delle minori al Servizio sociale di B., pur restando fissata la collocazione delle minori, per la loro tenera età presso la madre, con disciplina degli incontri con il padre sotto la vigilanza del servizio stesso."* Cfr.: Trib. Napoli 18.04.2008 in www.minriefamiglia.it.

seguire in via gradata l'affidamento a - e relativo collocamento presso - parenti come nonni o zii^[35]. Non mancano casi in cui, pur in presenza di una conflittualità devastante che abbia causato al minore un "rilevante disagio emotivo-relazionale suscettibile d'aggravarsi" si sia deciso solo di dare un adeguato supporto psicologico al bambino in considerazione che un distacco fisico sarebbe stato fonte di maggiore disagio. Infatti l'ultima e più grave scelta di affidamento a terzi (se non vi è alternativa) è l'affidamento e la collocazione in una struttura. Questo può essere una necessità quando il minore sia affetto da sindrome da alienazione genitoriale^[36] e non ci sia altra possibilità per la "disintossicazione affettiva" che quella di tenere il minore lontano dal genitore alienante e sottoporlo ad un percorso psicologico di sostegno per fargli recuperare il rapporto con il genitore "cancellato". Al verificarsi di queste circostanze spesso il genitore alienante si limita poi a "godersi lo spettacolo" del figlio che si rifiuta di andare dall'altro magari mentre gli dice con "saccente convinzione" di andare con il papà (o con la mamma a seconda dei casi). In queste ipotesi non dovrebbe certo ritenersi che ha assolto il compito genitoriale, perché quando un bambino si rifiuta ostinatamente di andare dall'altro genitore il più delle volte è perché c'è stato qualcuno che ha detto, o non detto, qualcosa. Infatti il genitore affidatario è spesso responsabile di queste scelte del figlio e tale responsabilità - quando accertata - gli deve essere ascritta affinché la giustizia non sia abbindolata, ma soprattutto affinché sia fatto l'interesse del minore^[37]

5.5. DECADENZA DI POTESTÀ Al provvedimento di collocamento presso le strutture, bisogna dire, sono più avvezzi i Tribunali per i minori che quelli Ordinari, ove il giudicante si pone sempre con ritrosia in queste situazioni, forse un po' per la consapevole limitatezza degli strumenti che invece al giudice specializzato non mancano. È forse la dimestichezza a trattare con i minori che legittima

³⁵ "Qualora tra genitori naturali non più conviventi e con figlio sussista conflittualità circa i loro rapporti con il minore, inducendo entrambi, a danno dello stesso, a comportamenti intrisi di prevenzione ed ostruzionistici, ed appaia ultronea o, quanto meno, prematura la decadenza di uno di essi o di entrambi dalla p.p., è da disporre l'affidamento del figlio agli zii materni, sotto la costante ed assidua vigilanza dei servizi sociali, che sottoporranno i genitori ed il minore a psicoterapia, e che terranno informati sull'andamento della situazione i giudici minorili, competenti ad adottare, se del caso, più radicali provvedimenti a tutela del minore." Cfr.: Tribunale minorenni L'Aquila, 15 maggio 2007 in *Dir. famiglia* 2008, 1 221.

³⁶ O anche detta P.A.S. "Parental Alienation Syndrome" è stata individuata per la prima volta nel 1985 dallo psichiatra infantile Richard Gardner (psichiatra infantile del Dipartimento di Psichiatria Infantile della Columbia University di New York). Questa *malattia* sta ad indicare il disturbo psicopatologico di soggetti in età evolutiva che può determinarsi a causa di una separazione molto conflittuale dei genitori. Sotto l'influenza (cosciente o meno) del genitore alienante i figli si "alleano" con quest'ultimo in una campagna denigratoria e demolitrice dell'altro. Vari sono i disturbi cui vanno incontro i figli "alienati": aggressività; tendenza all'acting-out; egocentrismo; futuro carattere manipolatorio e/o materialistico; comportamenti autodistruttivi, ossessivo-compulsivi e dipendenti; narcisismo; falso sé; disturbi psicosomatici; alimentari, relazionali, scolastici e dell'identità sessuale; eccesso di razionalizzazione, confusione emotiva o intellettuale; bassa autostima; depressione, fobie, regressione. V. Gulotta *La sindrome da alienazione genitoriale: definizione e descrizione* in *Pianeta Infanzia*, Questioni e documenti, n. 4, Istituto degli Innocenti di Firenze, 1998.

³⁷ "...che la difficoltà di rapporti tra padre e figli, ed un rifiuto di questi ultimi alla frequentazione con il padre, come asserisce la ricorrente, lungi dal poter essere giustificata, riflettendosi inevitabilmente anche sulla maturazione psichica, umana e culturale degli stessi figli, deve indurre la madre affidataria -tanto più proprio nella veste di unica affidataria- ad educare la prole ad una proficuo rapporto con l'altro genitore, discendendone altrimenti una valutazione non positiva sulle capacità educative della medesima." Cfr.: Tribunale di Trani 7 febbraio 2007 n. 90.

anche il ricorso a misure forti come il ricorso all'ultimo rimedio nella scala delle possibilità: la decadenza di potestà. Esistono, infatti, casi in cui la conflittualità è stata il fondamento di una legittima richiesta del Pubblico Ministero per una declaratoria di decadenza di potestà ai danni del genitore che frapponeva ostacoli all'esercizio di visita del padre³⁸. È chiaro che si tratta davvero "dell'ultima spiaggia" ma a volte già solo "la minaccia" di adottare tali provvedimenti risolutivi sveglia i genitori dal torpore e dalla cecità che li porta a rincorrere solo falsi problemi dimenticando quello essenziale dell'interesse del figlio, che non ha chiesto di nascere, non ha scelto i genitori e soprattutto non ha potuto far nulla per non perdere la sua famiglia.

³⁸ Tribunale per i minori di Salerno 12 ottobre 2007 estensore F. VITAGLIANO: *Il Tribunale per i minorenni di Salerno: riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: Dott.ssa Francesca Vitagliano – Presidente relatore; Dr Vincenzo Starita Giudice; Dr Aldo Diavoletto Giudice On.; Dott.ssa Rita Russo – Giudice On.; ha pronunciato il seguente DECRETO LETTI gli atti del procedimento di volontaria giurisdizione n. 000/06 relativo ai minori F. A. e F. C. di F.G. e di S.A. nati rispettivamente in XX il xx.xx.1999 e a YY il yy.yy.2001; RILEVATO che nonostante i vari interventi dei vari Servizi Sociali e del Giudice Delegato e i provvedimenti adottati dal Tribunale Ordinario e da questo Tribunale per i minorenni al fine di consentire al padre dei minori di incontrarli con regolarità ed instaurare con loro un sereno e significativo rapporto genitoriale, la madre affidataria ha persistito sistematicamente e con notevole pervicacia nell'ignorare e disattendere i provvedimenti giurisdizionali e le prescrizioni del T.M. frapponendo continui ostacoli all'esercizio del diritto di visita del padre, il quale nell'arco di circa due anni e mezzo è riuscito ad incontrare i figli soltanto tre volte; RITENUTO quindi che il comportamento della signora S.A., che, non consentendo ai minori di avere rapporti costanti e significativi con il padre, di fatto li priva completamente del fondamentale apporto affettivo ed educativo promanante dalla figura paterna, è tale da cagionare ai minori un gravissimo danno psicologico e da compromettere il sano ed equilibrato sviluppo evolutivo; RILEVATO che il P.M. in sede ha conseguentemente richiesto la declaratoria di decadenza della madre dalla potestà genitoriale nei confronti dei figli minori e l'adozione di provvedimenti urgenti – nella specie l'inserimento dei minori in idonea struttura di accoglienza – tesi a far cessare immediatamente il danno psicologico che i minori continuano a subire a cagione della condotta ostruzionistica della genitrice; che, pertanto, nelle more della definizione della procedura di decadenza della madre dalla potestà genitoriale, ritiene il Collegio, in accoglimento della richiesta del P.M.M., disporre l'inserimento dei minori in idonea Casa – Famiglia da reperire a cura del Servizio Sociale del Comune di N., prevedendo al contempo, al fine di tutelare efficacemente i minori e di evitare che la genitrice continui a condizionarli, che fino alla definizione della procedura gli incontri con la madre avvengono esclusivamente una volta alla settimana presso la struttura di accoglienza ed in presenza del responsabile o di altro operatore da lui all'uopo delegato; P.Q.M. ORDINA l'inserimento dei minori F.A. e F.C. in una struttura di tipo familiare da individuarsi a cura del Servizio Sociale del Comune di N., ponendo l'onere della retta a carico del predetto Comune, fatta salva la facoltà di rivalsa; DELEGA per l'esecuzione il suindicato Servizio Sociale del comune di N., che si avvarrà, ove necessario, dell'ausilio dei Carabinieri della relativa Stazione e, una volta data esecuzione al presente decreto, ne darà tempestiva comunicazione a questo Tribunale per i Minorenni; DISPONE allo stato, fino alla definizione della procedura, la madre possa incontrare i minori una sola volta alla settimana presso la struttura di accoglienza e che gli incontri, che avverranno in giorno e orario da concordare con il responsabile della struttura stessa, abbiano luogo in presenza del quest'ultimo o di altro operatore da lui stesso delegato; DISPONE inoltre che il Servizio Sociale del Comune di N. ed il responsabile della Casa-Famiglia nella quale verranno inseriti i minori si attivino al fine di far sottoporre i minori stessi ad idonea terapia psicologica tesa a ricostruire il rapporto con la figura genitoriale paterna, in guisa da consentire al padre di avere incontri assidui e significativi con i minori; AUTORIZZA allo stato il padre ad incontrare i minori una o più volte durante la settimana presso la struttura di accoglienza ed in presenza dell'assistente sociale del Comune di C. in giorni e orari da concordare con il predetto assistente sociale e il responsabile della struttura; DELEGA i Servizi Sociali dei Comuni di N. e di C. a vigilare sulle condizioni dei minori e ad inviare a questo Tribunale dettagliata relazione entro due mesi dall'esecuzione del provvedimento. DELEGA la Cancelleria affinché comunichi il presente decreto al P.M.M. ad entrambi i genitori, ai Servizi Sociali dei Comuni di N. e di C. e alla Stazione dei C.C. di competenza. Salerno, Camera di Consiglio 12.10.2007 il presidente relatore Dott.ssa F. Vitagliano*